

# Statuto

## CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI (CDAE)

### Riferimenti teologici

Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli a norma delle leggi ecclesiastiche e possibilmente con l'aiuto di esperti laici; devono impiegarli per quegli scopi per il cui raggiungimento la Chiesa può possedere beni temporali (cfr PO 17).

### Riferimenti giuridici

I fini propri dei beni temporali della Chiesa sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr can. 1254 § 2 C.I.C.).

### Riferimenti sinodali

I beni economici di cui dispone la Chiesa diocesana hanno la loro ragione d'essere e vanno gestiti in rapporto alle finalità proprie della Chiesa: provvedere al culto divino, al sostegno della pastorale, al sostentamento delle persone che vi sono addette ed all'aiuto ai poveri.

Fuori da questo quadro di riferimento non si giustifica il possesso di beni economici da parte della Chiesa.

Occorre sempre ricordare che non ci sono "padroni" dei beni economici in dotazione alle comunità, ma tutti sono "amministratori" per i fini sopra elencati.

I beni economici vanno gestiti secondo le regole previste dal Codice di diritto canonico, dagli Statuti, dalle disposizioni diocesane e dalle leggi civili nella chiarezza dell'uso e del rendiconto, coinvolgendo i laici nel buon governo economico della comunità di appartenenza (cfr LS n. 151).

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

È costituito nella diocesi di Alba il Consiglio diocesano per gli affari economici, a norma del can. 492 del Codice di diritto canonico.

### Art. 2 - Finalità

I fini del Consiglio diocesano per gli affari economici con i doveri annessi, sono determinati nel Libro V *I beni temporali della Chiesa* del Codice di diritto canonico: esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.

### Art. 3 - Composizione

§ 1. È composto da almeno tre membri, scelti sulla base di un'effettiva competenza in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità, onestà e sensibilità ecclesiale.

§ 2. Possono fare parte del Consiglio diocesano per gli affari economici chierici, religiosi, laici.

§ 3. Alla nomina del Consiglio diocesano per gli affari economici il Vescovo sopraggiunge dopo aver sentito il parere del Collegio dei Consultori, e vagliate eventuali segnalazioni che gli stessi, collegialmente o personalmente, gli hanno fatto pervenire.

§ 4. Si affianca ai membri effettivi il segretario, nominato dal Vescovo e senza diritto di voto, che ha il compito di redigere il verbale delle sedute e di predisporre quanto necessario al corretto svolgimento delle medesime.

§ 5. Il Consiglio diocesano per gli affari economici può fare ricorso, in via abituale o di volta in volta, a seconda dei casi, alla consulenza di esperti.

### Art. 4 - Incompatibilità

Dal momento che il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Collegio dei Consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle medesime pratiche, non è conveniente che una persona sia membro di ambedue gli organismi, ad eccezione del Vicario Generale (cfr CEI - IMA 2005, 26).

#### Art. 5 - Giuramento

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico devono garantire con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative (cfr can. 1283 del C.I.C.)

#### Art. 6 - Presidenza

Il Consiglio Diocesano per gli Affari economici è presieduto dal Vescovo o da un suo delegato.

#### Art. 7 - Compiti

§ 1. Il compito del Consiglio diocesano per gli affari economici, a norma dei can. 493 e 494, § 3 del C.I.C. è specificamente:

- a) predisporre, secondo le indicazioni del Vescovo, il bilancio preventivo annuale della diocesi circa le entrate e le uscite;
- b) approvare il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite, compilato dall'economista diocesano a norma del can. 494, § 4 C.I.C.;
- c) determinare i criteri generali a cui deve ispirarsi l'amministrazione dei beni diocesani (cfr can. 494, § 3 C.I.C.);
- d) esaminare a nome del Vescovo il rendiconto annuale presentato dagli amministratori degli enti ecclesiastici, siano essi laici che chierici (can. 1287, § 1 C.I.C.);
- e) nominare un nuovo Economista diocesano, nel caso in cui quello in carica venga eletto Amministratore diocesano (can. 423, § 2 C.I.C.).

#### Art. 8 - Parere e consenso

§ 1. La funzione del Consiglio diocesano per gli affari economici è di assistere il Vescovo nell'amministrazione dei beni temporali della diocesi. La funzione è di per sé consultiva, ma talvolta è anche decisionale, in quanto il parere del Consiglio ha carattere vincolante per il Vescovo.

§ 2. È prescritto il consenso:

- a) per tutti gli atti di amministrazione straordinaria (cfr can. 1277 del C.I.C.);
- b) per l'alienazione di beni diocesani o di beni ecclesiastici appartenenti a persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo e il cui valore è compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla C.E.I. (cfr can. 1292, § 1 del C.I.C.)

§ 3. È previsto il parere o consiglio:

- a) per la nomina dell'Economista diocesano e la sua rimozione durante l'incarico (cfr can. 492 del C.I.C.);
- b) per gli atti di amministrazione di maggior rilievo (cfr can. 1277 del C.I.C. e CEI - IMA 2005, 60 ss., in materia di amministrazione straordinaria)
- c) per l'imposizione di speciali contributi, richiesti dalle necessità della diocesi (cfr can. 1263 C.I.C.);
- d) per la determinazione degli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria, relativamente alle persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo (cfr can. 1281, § 2 C.I.C.). Al riguardo tiene presente le necessarie autorizzazioni dovute da parte di altri Uffici (vedi Ufficio Beni Culturali);
- e) circa il deposito e l'amministrazione del denaro e dei beni mobili assegnati a una pia fondazione a titolo di dote (cfr can. 1305 C.I.C.);
- f) circa la riduzione degli oneri di cause pie, esclusi per altri oneri di Messe (cfr can. 1310, § 2 C.I.C.).

#### Art. 9 - Durata

I membri del Consiglio diocesano per gli affari economici durano in carica per cinque anni, rinnovabili allo scadere del mandato.

#### Art. 10

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

Alba, Palazzo Vescovile, 30 luglio 2021

IL CANCELLIERE VESCOVILE  
*Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo*